

N. R.G. 895/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI

Nella persona del Giudice dott. Michele Cappai

All'esito della camera di consiglio del 31/01/2022 decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante lettura al termine dell'udienza, assenti le parti, del dispositivo di sentenza e della seguente:

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile iscritta al n. r.g. **895/2019** promossa da:

ANDREA GALLI (C.F. GLLNDR71E17A944Q), con il patrocinio dell'avv. PANUNZIO PAOLO e dell'avv. PORCHERA VALERIO

attore

contro

ANDREA ANTEI (C.F. NTANDR71R16H501J), con il patrocinio dell'avv. STICCA ANDREA

convenuto

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di trattazione scritta dell'odierna udienza.



Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, Galli Andrea ha contestato la competenza dell'intestato Tribunale in ordine alla controversia relativa al mancato pagamento delle somme pattuite per la cessione delle quote sociali della società Studio degli Eroi di Andrea Galli & C. S.N.C., sul rilievo che l'art. 11 dell'atto costitutivo di tale società preveda che tutte le controversie sorte fra i soci vengano devolute al giudizio di un arbitro.

Nella propria comparsa di risposta, Antei Andrea ha rilevato che la presente controversia riguarda rapporti giuridici sorti a causa dell'inadempimento del contratto con cui è stata pattuita la cessione delle quote sociali, atto da considerarsi estraneo ai rapporti tra i soci che debbono essere devoluti al giudizio di un arbitro.

Con ordinanza del 17 marzo 2020, il Giudice ha ritenuto che la questione posta dall'opponente fosse idonea a definire il giudizio ed ha rinviato per la precisazione delle conclusioni, con discussione orale.

Nelle note di trattazione scritta depositate per la presente udienza, le parti hanno ribadito le rispettive posizioni.

* * *

Ritiene il Giudice che l'eccezione di incompetenza sia meritevole di accoglimento.

L'art. 11 dell'atto costitutivo della società Studio degli Eroi di Andrea Galli & C. S.N.C. prevede infatti quale oggetto della clausola compromissoria qualsiasi controversia tra soci che abbia ad oggetto "diritti disponibili relativi al rapporto sociale".

L'ampio criterio di selezione delle controversie oggetto di riserva di arbitrato non si basa sulla tipologia dell'azione giudiziale (come opina la parte opposta), ma sul suo oggetto - diritti disponibili relativi al rapporto sociale -.

Non vi è dubbio che la presente controversia abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, in quanto essa riguarda il versamento del prezzo per l'acquisto, per l'appunto, di quote sociali.

L'accoglimento dell'eccezione determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

E' necessario pronunciarsi sulle spese (Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di **incompetenza** è tenuto a provvedere in ordine alle **spese** e, ai fini della relativa liquidazione, il valore della controversia si desume dalla domanda, così Cass., Sez. 6 - 3, **Ordinanza** n. [17228](#) del 12/08/2011 (Rv. 619573 - 01), che devono essere poste a carico della parte soccombente e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014.

P.Q.M.

Visto l'art. 819 ter c.p.c.,

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Tivoli in relazione alla convenzione di arbitrato prevista all'art. 11 dello Statuto della società Studio degli Eroi di Andrea Galli & C. S.N.C..



Revoca il decreto ingiuntivo opposto.

Condanna la parte opposta a rimborsare alla parte opponente le spese di lite, che si liquidano in € 2.425,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese forfetarie, oltre euro 145,50 per esborsi.

Tivoli, 31/01/2022

Il Giudice
dott. Michele Cappai

